

SEGRETERIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO



16 FEB 2017

4113.17

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12033/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. 4113

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 26/10/2016
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere - PU
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12033-2014 proposto da:

(omissis) C.F. (omissis) ,
 elettivamente domiciliato in (omissis) ,
 presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo
 rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis)
 (omissis), (omissis) , giusta delega in
 atti;

2016

- ricorrente -

3624

contro

(omissis) S.P.A. ;

- intimata -

Nonché da:

(omissis) S.P.A. già (omissis) S.R.L. C.F.
(omissis) , in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) , giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(omissis) C.F. (omissis) ,
elettivamente domiciliato in (omissis) ,
presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis)
(omissis), (omissis) , giusta delega in
atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 50/2014 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 14/02/2014 R.G.N. 28/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA;

udito l'Avvocato (omissis) per delega Avvocato
(omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) per delega Avvocato
(omissis) ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e accoglimento del
ricorso incidentale.

Rita

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22.9.2010 al Tribunale di Bologna (omissis), dipendente dal gennaio 2004 della società (omissis) (in prosieguo, per brevità, (omissis)) srl, con qualifica ultima di dirigente, impugnava il licenziamento intimatogli con lettera del 17.11.2009 deducendone la illegittimità, inefficacia, ingiustificatezza e chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento della indennità di preavviso (€ 198.740,37) e della indennità supplementare nella misura massima (€ 582.632,90) ed al risarcimento del danno professionale, all'immagine, biologico, alla vita di relazione e morale, oltre accessori.

Esponeva che il licenziamento era seguito alle due contestazioni del 5.11.2009 e dell'11.11.2009, aventi ad oggetto:

- la prima contestazione, il contenuto delle comunicazioni mails:
 - inviate ad alcuni dipendenti della filiale di (omissis) alle date del 4.11.2009, 25.9.2009, 2.9.2008, 1.10.2007, ingiuriose ed offensive dei destinatari;
 - ricevute da parte di un cliente della società, sig. (omissis), il 5.6.2009, dalle quali risultava lo svolgimento di una attività in concorrenza con la società e, comunque, in violazione delle direttive aziendali ed esorbitante dalle attribuzioni;
 - inviata al presidente del Cda della società, dott. (omissis), in data 4.11.2009, contenente affermazioni non veritiere.
- la seconda contestazione, la lesione dell'immagine del Presidente del CdA commessa con le giustificazioni rese rispetto al precedente addebito disciplinare.

Con sentenza del 10.9.2012 -nr. 1004/2012- il giudice del lavoro accoglieva la domanda, dichiarando la assenza della giusta causa e del giustificato motivo e condannando il datore di lavoro a corrispondere la indennità di preavviso, la indennità supplementare, il supplemento del TFR; respingeva le ulteriori domande.

Con sentenza del 16 gennaio- 14 febbraio 2014 (nr. 946/2014) la Corte di Appello di Bologna, pronunciando sull'appello principale di (omissis) spa (già srl) e sull'appello incidentale del lavoratore, dichiarava il licenziamento giustificato, così rigettando la domanda di pagamento della indennità supplementare; rigettava nel resto l'appello principale nonché l'appello incidentale, confermando la sentenza di primo grado in punto di indennità sostitutiva del preavviso e relativa incidenza sul TFR.

La Corte territoriale evidenziava preliminarmente la formazione del giudicato interno sul rigetto della domanda risarcitoria.

Sotto il profilo degli asseriti vizi formali della procedura di licenziamento rilevava che le due contestazioni del 5.11.2009 e dell'11.11.2009 riportavano le singole condotte addebitate nonché l'integrale contenuto dei documenti (comunicazioni via mails e lettera di giustificazione) attraverso i quali la condotta si era realizzata.

La contestazione era tempestiva, giacchè dagli atti risultava che la società (omissis) aveva avuto contezza del clima esistente nella filiale di (omissis) soltanto a seguito della denuncia dei dipendenti della filiale nei confronti del dirigente nell'ottobre 2009 ed aveva inoltrato la contestazione, all'esito delle preliminari verifiche, nel mese successivo .

Nel merito, la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identificava nel più rigoroso concetto di giusta causa o giustificato motivo legittimante il licenziamento dei dipendenti privi di qualifica dirigenziale, potendo rilevare qualsiasi motivo giuridicamente apprezzabile idoneo a turbare il più stretto rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Le espressioni rivolte in più occasioni dall'(omissis) nei confronti di alcuni sottoposti denotavano una condotta inurbana nonché offensiva e denigratoria della dignità dei dipendenti (etichettati come "incompetenti", "incapaci", "non professionali", "lavativi") e ciò aveva impedito loro di lavorare in un ambiente sereno.

Tale condotta- ripetuta nel tempo e nei confronti di più persone- era da sola idonea a giustificare il licenziamento in ragione del ruolo aziendale dell'(omissis), direttore commerciale Italia ed estero.

In presenza di un licenziamento sorretto da giustificatezza, la (omissis) doveva erogare unicamente la indennità sostitutiva del preavviso e la relativa differenza sul TFR .

Risultavano assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello nonché l'appello incidentale (in punto di quantificazione della indennità supplementare).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (omissis) , articolando due motivi.

Ha resistito con controricorso la società (omissis) spa, che ha altresì proposto ricorso incidentale strutturato in due motivi, cui il ricorrente ha resistito con controricorso.

La società (omissis) spa ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 L. 300/1970 in relazione alla statuizione di immediatezza delle contestazioni disciplinari.

Il ricorrente, premesso che la prova della tempestività della contestazione grava interamente a carico del datore di lavoro e che deve essere tanto più rigorosa quanto maggiore è il lasso di tempo intercorso rispetto al verificarsi del fatto contestato, ha censurato la sentenza per avere ritenuto legittime le due contestazioni disciplinari del 5 e dell'11 novembre 2009 :

- senza precisare quale fosse la "prima tipologia di addebito", cui veniva dichiaratamente limitato l'esame ;

- senza esplicitare l'iter logico in base al quale la verifica di tempestività riguardava le sole mails spedite nel settembre 2008 e nell'ottobre 2007 (ai signori (omissis) e (omissis)), riportate nella contestazione disciplinare del 5.11.2009.

Ha lamentato che la società non aveva assolto all'onere di provare di non avere avuto conoscenza dei fatti contestati anteriormente alla denuncia dei colleghi di lavoro, nell'ottobre 2009 o, comunque, di non essere stata in grado di conoscerli; nella memoria difensiva depositata nel primo grado la società aveva, anzi, affermato di avere già invitato il dirigente, prima della contestazione, a tenere una condotta collaborativa con i colleghi dell'area commerciale, avendone ricevuto lamentele.

Peraltro la comunicazione e.mail del 25.9.2009 oggetto della contestazione disciplinare era stata inviata per conoscenza anche al Presidente del CdA, dott. (omissis).

Il ricorrente ha dedotto la tardività anche della contestazione relativa alla corrispondenza via mail intercorsa il 5 giugno 2009 con il sig (omissis), posto che il dott. (omissis) ne era a conoscenza per averne ricevuto copia.

Ha assunto che la eventuale mancata conoscenza dei fatti tardivamente contestati sarebbe stata comunque ascrivibile ad un colpevole comportamento omissivo del datore di lavoro ovvero dei colleghi destinatari delle mails.

- Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

• E' inammissibile nella parte in cui è diretto a contestare la tempestività di addebiti che non sono stati esaminati in sentenza.

La motivazione della Corte territoriale è dichiaratamente relativa soltanto ad una parte degli addebiti contestati, indicati in sentenza come "*prima tipologia di addebito*".

Con la suddetta locuzione si identificano in maniera chiara nella decisione qui impugnata le offese ed insinuazioni contenute nelle mails inviate dall' (omissis) al personale della filiale diretta (di (omissis)), come risulta:

- dalla classificazione delle condotte addebitate contenuta nel precedente passaggio motivazionale del *decisum*, sulla specificità della contestazione (foglio 6 della sentenza);
- dallo sviluppo successivo della motivazione, che esamina - in merito alla "giustificatezza" del licenziamento- unicamente le condotte tenute dal ricorrente nei confronti dei suoi sottoposti.

Il giudice del merito, come apertamente dichiarato nella premessa della motivazione, non ha espresso dunque alcuna valutazione di tempestività/intempestività rispetto alle contestazioni:

- di svolgimento di attività in concorrenza con il datore di lavoro (addebito fondato sulla comunicazioni via mails del 5.6.2009);
- di affermazione di fatti non veritieri nella mail diretta al Presidente del CdA in data 4.11.2009;

- di offesa della persona del legale rappresentante nella lettera di giustificazioni del 10.11.2009.

- Tale omissione si spiega in ragione del fatto che la "prima tipologia di addebito" è stata ritenuta dal giudice dell'appello in sé idonea a giustificare il licenziamento, assorbendo così l'esame delle altre contestazioni.

La inammissibilità sul punto del motivo deriva dal rilievo che il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, il cui oggetto è limitato, da un lato, dalle precise statuizioni della sentenza, dall'altro dagli specifici motivi di impugnazione sicché la censura non può fondarsi su statuizioni non rinvenibili nella decisione.

Le censure superano, dunque, il preliminare vaglio di ammissibilità soltanto in riferimento agli addebiti concernenti le mails offensive inviate dall' (omissis) al personale della filiale diretta, unici esaminati in sentenza .

In questi limiti il motivo è infondato.

Correttamente la Corte di merito ha valutato la tempestività della contestazione in riferimento al momento (ottobre 2009) in cui il personale addetto alla filiale aveva manifestato il proprio disagio al datore di lavoro, chiedendone l'intervento; tale giudizio è conforme al principio, ripetutamente affermato da questa Corte e qui condiviso, secondo cui la tempestività della contestazione deve essere valutata partendo dal momento dell'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dal momento dell'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2016, n. 10356; n. 26304/14; nr. 25070/2013; 20823/2013; n. 23739/2008, n. 21546/2007) .

La individuazione del momento storico della conoscenza da parte del datore di lavoro dell'illecito disciplinare contestato è invece un giudizio di fatto, che avrebbe potuto essere censurato in questa sede soltanto nei termini di cui all'articolo 360 nr. 5 cpc. (nella vigente formulazione, applicabile *ratione temporis*) ovvero indicando un eventuale fatto storico, controverso e decisivo, non esaminato dal giudice del merito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 del CCNL per le aziende industriali in riferimento alla nozione di giustificatazza del licenziamento del dirigente ed in riferimento all'articolo 7 L. 300/1970 .

Con il motivo il ricorrente ha assunto che la indagine sulla "giustificatazza" del licenziamento avrebbe dovuto essere limitata agli unici addebiti tempestivi ovvero quelli inerenti :

- alla comunicazione inviata via mail in data 4.11.2009 al Presidente del Cda, dott. (omissis);
- alle offese dirette al dott. (omissis) nella lettera di giustificazioni del 10.11.2009.

Rispetto ai predetti addebiti era evidente la mancanza di giustificazione del licenziamento , trattandosi di due episodi privi di rilievo disciplinare; comunque, anche le mails inviate ai collaboratori della filiale non avevano contenuti denigratori e dovevano leggersi nel complessivo scambio di corrispondenza intervenuto con i dipendenti interessati.

Il motivo è inammissibile.

Come già rilevato in riferimento al primo motivo, con il ricorso in cassazione il ricorrente è tenuto a censurare specifiche affermazioni della sentenza in ragione di specifici vizi : il licenziamento è stato ritenuto giustificato dal giudice dell'appello rispetto alle mails inviate dall' (omissis) ai dipendenti della filiale diretta nel settembre 2007, nell'ottobre 2008 e nel settembre 2009; è questo il giudizio censurabile, non anche quello relativo ad addebiti diversi e non esaminati in sentenza (i contenuti della mails inviate al Presidente del CdA alle date del 4 e 10 novembre 2009) .

Quanto agli addebiti esaminati in sentenza, la denuncia di violazione della norma dell'articolo 19 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali non riporta il contenuto della previsione collettiva che si assume violata né indica per quale ragione il giudice dell'appello avrebbe malamente interpretato la disposizione collettiva.

La inammissibilità discende dunque dalla violazione del canone di specificità di cui all'articolo 366 nr. 4 cpc. ; del pari è rimasto inadempito l'onere di provvedere al deposito, unitamente al ricorso, del testo integrale del contratto collettivo, previsto a pena di improcedibilità dall' articolo 369 nr. 4 cpc. (Cassazione civile, sez. un., 23/09/2010, n. 20075).

Il ricorso principale deve essere conclusivamente respinto, procedendosi così all'esame del ricorso incidentale della società (omissis) spa.

1. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società ha dedotto- ai sensi dell'articolo 360 co.1 nr. 5 cpc.- omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella esistenza di una giusta causa di licenziamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società (omissis) ha denunciato – ai sensi dell'articolo 360 co.1 nr. 4 cpc- in via alternativa rispetto al precedente motivo, nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di gravame proposto in ordine alla esistenza della giusta causa del licenziamento.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato.

Per quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, la Società (omissis) aveva censurato con il ricorso in appello la omessa valutazione da parte del Tribunale del fatto contestato con la lettera dell'11.11.2009 (secondo motivo d'appello) nonché il mancato accertamento della giusta causa del licenziamento, evidenziando solo in subordine come il licenziamento dovesse ritenersi comunque giustificato (terzo motivo d'appello).

Il giudice dell'appello ha del tutto omesso di esaminare la domanda concernente la esistenza della giusta causa di licenziamento, domanda che non poteva ritenersi assorbita dalla ritenuta "giustificatezza" del licenziamento, giacché quest'ultima statuizione ha determinato la

- condanna del datore di lavoro al pagamento della indennità di preavviso, cui questi non sarebbe stato tenuto nel caso di accertamento della giusta causa (v. *in punto*, Cass. n. 19074/11 e n. 11641/05).
- L'esame della domanda, omissa dal giudice dell'appello, avrebbe determinato poi la necessità di procedere all'esame del complesso dei fatti addebitati al dirigente (ed in particolare: lo svolgimento di attività in concorrenza, le affermazioni non veritiere contenute nella mail del 4.11.2009, l'offesa al legale rappresentante nelle difese di 10.11.2009) e non di una sola tipologia di addebiti (la condotta tenuta verso i sottoposti).

Il ricorso incidentale deve essere pertanto accolto, la sentenza cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, affinché provveda all'esame della domanda la cui trattazione è stata omissa.

Resta assorbito l'esame del primo motivo di ricorso incidentale.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia - anche per le spese - alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, in data 26.10.2016

IL CONSIGLIERE ESTENSORE


Francesca Spina



IL PRESIDENTE

Paolo Amici

Francesca Spina





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 16 febbraio 2017

La presente copia si compone di 9 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92